



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

# LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carmelo Caridi*

PO FEAMP  
ITALIA 2014 | 2020

## Indice

|           |                                                                                  |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>GLOSSARIO .....</b>                                                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>INTRODUZIONE .....</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>PRINCIPI GENERALI: L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA .....</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>PERIODO .....</b>                                                             | <b>6</b>  |
| <b>6</b>  | <b>FORME DI AIUTO E MODALITÀ DI CALCOLO .....</b>                                | <b>7</b>  |
| 6.1       | SOVVENZIONI .....                                                                | 7         |
| 6.1.1     | Metodi per il calcolo dei costi semplificati .....                               | 8         |
| 6.1.1.1   | Tabelle standard di costi unitari .....                                          | 8         |
| 6.1.1.2   | Somme forfetarie .....                                                           | 8         |
| 6.1.1.3   | Finanziamento a tasso forfetario .....                                           | 9         |
| 6.1.1.4   | Metodi per il calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno .....          | 9         |
| 6.1.1.5   | Metodi per il calcolo delle indennità compensative .....                         | 10        |
| 6.2       | PREMI .....                                                                      | 10        |
| <b>7</b>  | <b>NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ IN CASO DI SOVVENZIONI .....</b> | <b>11</b> |
| 7.1.1.1   | Contributi in natura .....                                                       | 11        |
| 7.1.1.2   | Ammortamento .....                                                               | 11        |
| 7.1.1.3   | Importi liquidati dalla P.A. ....                                                | 11        |
| 7.1.1.4   | Entrate nette .....                                                              | 11        |
| 7.1.1.5   | IVA altre imposte e tasse .....                                                  | 12        |
| 7.1.1.6   | Acquisto di beni materiali nuovi .....                                           | 12        |
| 7.1.1.7   | Acquisto di materiale usato e di attrezzature di seconda mano .....              | 13        |
| 7.1.1.8   | Acquisto di terreni .....                                                        | 13        |
| 7.1.1.9   | Acquisto di edifici .....                                                        | 13        |
| 7.1.1.10  | Locazione finanziaria -leasing .....                                             | 14        |
| 7.1.1.11  | Investimenti immateriali .....                                                   | 15        |
| 7.1.1.12  | Affitto .....                                                                    | 15        |
| 7.1.1.13  | Spese generali .....                                                             | 15        |
| 7.1.1.14  | Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici .....           | 16        |
| 7.1.1.15  | Aiuti di stato .....                                                             | 16        |
| 7.1.1.16  | Tracciabilità dei pagamenti .....                                                | 16        |
| 7.1.1.17  | Spese non ammissibili .....                                                      | 17        |
| <b>8</b>  | <b>UBICAZIONE .....</b>                                                          | <b>17</b> |
| <b>9</b>  | <b>STABILITÀ DELLE OPERAZIONI .....</b>                                          | <b>18</b> |
| <b>10</b> | <b>INTENSITÀ DELL'AIUTO EX ART. 95 DEL REG. (UE) N. 508/2014 .....</b>           | <b>20</b> |
| <b>11</b> | <b>CONFORMITÀ AD ALTRE POLITICHE DELL'UE .....</b>                               | <b>22</b> |
| <b>12</b> | <b>CONSERVAZIONI DEI DOCUMENTI .....</b>                                         | <b>23</b> |



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

## 1 Glossario

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| AdG                 | Autorità di gestione                                             |
| AdP                 | Accordo di partenariato                                          |
| CdS                 | Comitato di sorveglianza                                         |
| CLLD                | Community-Led Local Development                                  |
| CUE                 | Consiglio dell'unione europea                                    |
| FEAMP               | Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca                |
| FLAG                | Fisheries Local Action Groups                                    |
| GAC                 | Gruppi di Azione Costiera                                        |
| MATTM               | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
| MIPAAF              | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali        |
| OI                  | Organismi intermedi                                              |
| OP                  | Organizzazione di produttori                                     |
| PCP                 | Politica comune della pesca                                      |
| PO                  | Programma Operativo                                              |
| PPP                 | Partenariato pubblico-privati                                    |
| UE                  | Unione Europea                                                   |
| Operazione          | Cfr art. 2.9 del Reg. (UE) 1303/2013                             |
| Beneficiario        | Cfr art. 2.10 del Reg. (UE) 1303/2013                            |
| Destinatario finale | Cfr art. 2.12 del Reg. (UE) 1303/2013                            |

## 2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento disposizioni comuni o RDC) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento FEAMP) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012 (regolamento finanziario);
- Regolamento Delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF\_14-0017.

### 3 Introduzione

L'art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC), recante disposizioni sui Fondi SIE, prevede che *"L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi"*.

Nelle more dell'adozione formale del Decreto del Presidente della Repubblica che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), per il periodo di programmazione 2014-2020, il presente documento stabilisce, in conformità ai contenuti dell'ultima versione consolidata del citato DPR, una serie di disposizioni comuni sull'ammissibilità delle spese del Programma FEAMP 2014/2020, con particolare riferimento alle operazioni a regia (beneficiario diverso dall'Amministrazione), al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive.

In particolare, il presente documento disciplina gli aspetti relativi all'ammissibilità delle spese in caso di sostegno erogato sotto forma di sovvenzione e di premio.

Il seguente schema illustra gli ambiti di approfondimento del presente documento:



## 4 Principi generali: l'ammissibilità della spesa

In considerazione del carattere generale della norma in materia di ammissibilità della spesa, il presente documento ha l'obiettivo di definire gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità e all'ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con risorse FEAMP, nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel regolamento finanziario n. 966/2012 e del relativo applicativo n. 1268/2012;
- delle disposizioni normative nazionali e comunitarie relative agli aiuti di stato, agli appalti pubblici e all'obbligo di pubblicità;
- dei regolamenti generali e di quelli di esecuzione/delegati relativi ai Fondi SIE;
- dei regolamenti generali e di quelli di esecuzione/delegati relativi al FEAMP;
- dei documenti di programma – negoziati e concordati con la Commissione;
- dei principi di contabilità pubblica.

In via generale, le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo e possa essere attribuita ad una misura individuata nelle priorità del PO.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal CdS, conformemente alla normativa applicabile;
- **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

Tale disposizione non si applica nel caso di contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili e per le seguenti forme di sovvenzioni:

- tabelle standard di costi unitari;
- somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Tale disposizione, altresì, non si applica in caso di sostegno concesso sotto forma di premi (cfr. artt. 33 e 34 del Reg. (UE) 508/2014), sulla base del mancato guadagno (cfr. art. 53 co.1 lett. a) e 54 co. 1 lett. a) e c) del Reg. FEAMP) o di indennità compensative (cfr. artt. 40 par.1 lett. f) e h), 55, 56 co.1 lett. f), 67).

- **sostenuta nel periodo di ammissibilità:** le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal programma.
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Ne consegue, quindi, che una spesa può essere considerata ammissibile se:

- risulta riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile e coerente con i relativi obiettivi,
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione.

## 5 Periodo

Ai sensi dell'art. 65 del RDC, le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, nel caso di costi rimborsati secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico, ed in caso di sostegno erogato sotto forma di indennità compensative o mancato guadagno, le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. In caso di premi, la spesa ammissibile corrisponde all'aiuto pubblico erogato al beneficiario tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

Il precedente capoverso non si applica alla misura di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 508/2014 relativa agli aiuti al magazzinaggio il cui sostegno può essere versato solo entro il 31 dicembre 2018.

In caso di modifica del Programma Operativo, la nuova spesa è ammissibile dalla data di presentazione alla UE via SFC della proposta di modifica.

Al contempo, come recita l'art. 65 RDC paragrafo 6, non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, con riferimento alla singola operazione, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'Autorità di gestione e, per la parte di competenza, da ciascun Organismo Intermedio negli avvisi pubblici ovvero negli atti di concessione della sovvenzione e varia a seconda dell'operazione che si intende realizzare.

A titolo esemplificativo:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;



- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.

Nel caso della Misura 1.31 di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, con cui il FEAMP sostiene la prima acquisizione di un peschereccio, si specifica che tale acquisizione si intende perfezionata, e quindi materialmente portata a termine o completamente attuata, con la stipula dell'atto di compravendita.

## 6 Forme di aiuto e modalità di calcolo

Secondo quanto indicato nell'art. 66 del RDC, il sostegno erogato dai Fondi SIE può assumere una delle seguenti forme o una combinazione delle stesse:

1. Sovvenzioni
2. Premi
3. Assistenza rimborsabile
4. Strumenti finanziari

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi SIE, o di uno o più Programmi operativi o altri strumenti dell'Unione Europea, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medesimi costi.

### 6.1 Sovvenzioni

Ai sensi dell'art. 67 del RDC, e del combinato disposto degli articoli 35, 40 comma 1, 53, 54, 55, 56 comma 1 lett. f), 67 e 96 del Regolamento (UE) n. 508/2014, le sovvenzioni nell'ambito del fondo FEAMP possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- e) costi aggiuntivi o mancato guadagno;
- f) indennità compensative.

Le opzioni per tutte le sovvenzioni possono essere combinate tra loro unicamente se ciascuna opzione copre categorie di costi differenti, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4 del RDC i costi semplificati (quali le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie non superiori ai 100.000 EUR di contributo pubblico e i finanziamenti a tasso forfettario) non possono essere adottati se un'operazione o un progetto facente parte di essa sia attuato esclusivamente tramite procedure di appalto pubblico. Pertanto, laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applicano i

rimborsi dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati di cui alla lettera a). Questo non vuol dire che gli appalti pubblici di opere, beni e servizi siano da rendicontare a costi reali, essendo sempre possibile la realizzazione di un utile economico in capo al contraente, ma che il beneficiario dell'appalto potrà vedere ammissibili esclusivamente i costi sostenuti e pagati al contraente, il quale si configura come destinatario finale. In tale ambito, è possibile utilizzare i costi semplificati per determinare il corrispettivo del contratto che il Beneficiario dovrà versare al contraente. In tal caso il corrispettivo rappresenta costo reale effettivamente sostenuto e pagato dal beneficiario a norma dell'art.67 par.1 lett a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, le opzioni di semplificazione richiamate dalla lettera b) alla lettera d) compresa sono applicabili alla restante parte dell'operazione o del progetto attuato direttamente dal beneficiario.

### 6.1.1 Metodi per il calcolo dei costi semplificati

L'applicazione dei costi semplificati tiene conto delle raccomandazioni specifiche della Commissione europea e delle norme nazionali in materia di spese ammissibili (art. 69.1 RDC). Tale applicazione è condizionata all'integrazione della metodologia completa di calcolo nel PO, in via di definizione.

In conformità all'art. 124 del Regolamento finanziario, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro.

In linea generale, quindi, come previsto dall'art. 18 comma 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, il metodo di calcolo relativo ai costi semplificati deve essere incluso nel Programma Operativo e, quindi, formare oggetto di decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.

#### 6.1.1.1 Tabelle standard di costi unitari

Ai sensi del PO, la metodologia di calcolo dei costi standard è riconducibile ai seguenti elementi:

- analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura e individuazione degli interventi effettuati in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
- definizione delle voci elementari di costo relativi agli interventi (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi di realizzazione, ecc.);
- combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascun intervento;
- calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascun intervento;
- combinazione degli interventi e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure prese in considerazione.

#### 6.1.1.2 Somme forfettarie

La definizione del parametro di costo dello strumento di semplificazione di cui all'art. 67, par. 5, lettera c) del RDC prevede diverse metodologie, che soddisfano i requisiti di ragionevolezza, equità e verificabilità, e che possono basarsi su:

- dati statistici o altre informazioni oggettive (analisi statistica dei dati storici per operazioni similari; indagini di mercato; inviti a presentare proposte sulla base di principi precedentemente stabiliti dallo Stato Membro; analisi comparative con tipologie analoghe di operazioni);
- dati storici verificati dei singoli beneficiari (stando un sistema di contabilità affidabile, il metodo si basa sull'ottenimento dei dati storici di costo relativi ai costi reali sostenuti per le categorie di costi ammissibili relativi all'operazione che si intende gestire per mezzo dello strumento di semplificazione del costo);



- applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari (stando un sistema di contabilità accettabile del beneficiario, si prendono in considerazione i costi sostenuti dal beneficiario stesso in relazione a ciascuna persona fisica per la durata dell'operazione, arrivando così alla definizione di un costo orario standard o di un costo medio della retribuzione rispetto ad un aggregato di lavoratori del beneficiario).

Gli elementi metodologici di riferimento per l'individuazione delle somme forfettarie, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 67, par. 1, lett. c) del RDC sono ulteriormente illustrati nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei" (EGESIF\_14-0017), dove è chiarita la modalità di determinazione del contributo pubblico ed i criteri ed i parametri per il riconoscimento del rimborso dell'intervento realizzato dal beneficiario; inoltre, si stabiliscono gli elementi essenziali ai fini dello svolgimento dei controlli ai sensi dell'art. 125 paragrafo 5 del RDC, i quali avverranno senza la produzione di documentazione probatoria specifica dei costi sostenuti da parte dei beneficiari, ma secondo elementi probatori di coerenza delle attività realizzate e dei risultati raggiunti.

#### 6.1.1.3 Finanziamento a tasso forfettario

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, cioè a costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad una singola attività del beneficiario, se il legame con questa singola attività può essere dimostrato, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili; in tale caso il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lett. a) e c) del RDC (cfr. EGESIF 14-0017). In deroga a tale disposizione, è applicabile:
  - un tasso del 25%, senza ricorso ad alcuna giustificazione da parte dello Stato Membro, per le operazioni di cui agli articoli 26, 28, 39 o 47 (cfr. art. 20 del Reg.(UE) 480/2014, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 616/2015).
  - un tasso fino al 7%, senza necessità di giustificazione, per le operazioni di cui all'art. 38, 40 par.1, 41 par.1, 44 par.6 48 par.1 lett. e), i), j) o k), 80 par.1 lett b) (cfr. art.21 del Reg. (UE) 480/2014, modificato dall'art.1 del Reg. (UE) 616/2015).
- tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale. In tale ipotesi di calcolo è possibile utilizzare il tasso fino al 15% senza bisogno di giustificazione.

La metodologia di calcolo ai fini dell'applicazione del sostegno a tasso forfettario per altre tipologie di costi diversi da quelli indiretti è condizionata all'inclusione della metodologia completa di calcolo nel PO.

#### 6.1.1.4 Metodi per il calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno

Con riferimento agli articoli 53 e 54 del Regolamento FEAMP la metodologia di calcolo degli indennizzi all'interno del PO è riconducibile a due elementi di stima:

- variazioni del margine lordo determinate da modifiche alle pratiche produttive che causano minori ricavi e/o maggiori costi di produzione;
- maggiori costi connessi a specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva (ricorso a consulenti, tenuta registri, pratiche specifiche, ecc.).

La quantificazione delle variazioni di margine lordo scaturisce dal calcolo della differenza fra il margine lordo ordinario, derivante dall'applicazione delle normali pratiche di acquacoltura, e il margine lordo derivante dall'applicazione delle misure. Tale differenza scaturisce dai maggiori costi e/o minori ricavi rispetto alla conduzione ordinaria. Il margine lordo è dato dalla differenza fra i ricavi netti e i costi di produzione calcolata a livello aziendale (conto economico aziendale) o a livello di singola produzione (conto economico di prodotto) nel caso di policoltura. Il margine lordo sarà pertanto dato dalla differenza fra i ricavi netti della specifica

produzione e i relativi costi di produzione. Il valore dei ricavi netti sarà calcolato al valore di mercato dei prodotti, quantificato come prodotto fra le rese produttive e i prezzi di mercato. I costi specifici sono quelli connessi all'acquisto di materie prime e sussidiarie, ai costi per servizi e fruizioni di beni terzi, ai costi della manodopera specifica. Per quanto riguarda i maggiori costi derivanti dall'assunzione di specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva, si fa riferimento ai costi relativi alle certificazioni, per le analisi, per la tenuta dei registri aziendali, per il ricorso a consulenti e per l'effettuazione di particolari pratiche acquicole.

#### 6.1.1.5 Metodi per il calcolo delle indennità compensative

Le indennità compensative possono coprire le perdite subite dai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta esclusivamente per ragioni di ordine sanitario ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) 508/2014, considerando i seguenti elementi:

- perdite effettive degli animali allevati nel caso di periodi di sospensione estremamente lunghi;
- valore commerciale inferiore dei molluschi, a causa delle loro dimensioni non confacenti alle richieste di mercato;
- prezzi di mercato più bassi al momento della ripresa della raccolta, in funzione della comprovata stagionalità dei consumi;
- perdite finanziarie in relazione ai costi fissi di esercizio sostenuti durante il periodo di interruzione della raccolta.

Per quanto concerne gli aiuti al magazzinaggio (art. 67), la concessione dell'aiuto è autorizzata fino ad un limite massimo del 15% dei quantitativi annui di prodotti interessati messi in vendita dall'Organizzazione dei Produttori. Il livello dell'aiuto è stabilito forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca, sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle infrastrutture indispensabili per il magazzinaggio dei prodotti congelati. I costi tecnici sono calcolati sulla base delle spese relative alla manodopera, l'energia, i trasporti e gli altri costi operativi connessi alla conservazione. Gli oneri finanziari sono calcolati sulla base del tasso di interesse fissato annualmente.

L'aiuto sulla base delle indennità compensative è condizionato all'inclusione della metodologia completa di calcolo nel PO.

In merito alla compensazione ai molluscoltori di cui all'art. 56, comma 1, lett. f) il calcolo dell'indennità si basa su quanto espressamente indicato dal medesimo articolo.

## 6.2 Premi

Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012.

Secondo quanto indicato all'articolo 2, lettera j *"i premi" sono un contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un "concorso"*. I premi rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione. I premi sono considerati una forma di sostegno distinguendosi dal regime delle sovvenzioni e non fanno riferimento a costi prevedibili. Essendo una forma di sostegno possono anche costituire l'integrazione di altre forme di sovvenzione.

In seno al PO FEAMP è stata inserita la tabella di calcolo dei premi, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett.e) del Regolamento FEAMP, con riferimento agli articoli 33 e 34 del medesimo Regolamento.

## 7 Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni

Nel presente paragrafo sono enunciate alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria di riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure armonizzate a livello nazionale.

### 7.1.1.1 Contributi in natura

I contributi in natura, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del RDC, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti. In particolare, i contributi in natura sono ammissibili se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico all'operazione non supera il totale delle spese ammissibili, al netto del valore dei contributi in natura, al termine dell'operazione;
- il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento;
- il valore e la fornitura dei contributi sono valutati e verificati in modo indipendente;
- nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore ad un euro;
- nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 10, del RDC.

### 7.1.1.2 Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni riconducibili all'operazione, vanno calcolate in maniera conforme alla normativa vigente.

Gli ammortamenti sono ammissibili, salvo diversa disposizione che ne escluda l'ammissibilità, alle seguenti condizioni:

- l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del RDC;
- i costi, calcolati secondo le tabelle ministeriali, si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione su cespiti registrati nel relativo libro;
- all'acquisto dei beni per i quali viene richiesta l'ammissibilità degli ammortamenti non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

### 7.1.1.3 Importi liquidati dalla P.A.

Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sanare le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico costituiscono spesa ammissibile.

### 7.1.1.4 Entrate nette

Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata, pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi e

costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del RDC, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo.

È opportuno ricordare che tra le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento non rientrano e quindi non si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 61 RDC:

- le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
- l'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo;
- i premi;
- l'assistenza tecnica;
- il sostegno da o a strumenti finanziari;
- le operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- le operazioni per le quali il sostegno assume le forme di cui al comma 8 del medesimo articolo 61.

Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del RDC, il tasso forfettario del 20% è stabilito dall'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 1516/2015.

Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del RDC è stabilito dall'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 480/2015.

#### 7.1.1.5 IVA altre imposte e tasse

In base a quanto disposto dal RDC articolo 69, paragrafo 3, lettera c), l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Costituiscono spesa ammissibile:

- L'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione;
- Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi SIE, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

#### 7.1.1.6 Acquisto di beni materiali nuovi

Il costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi è ritenuto ammissibile. Nella scelta del fornitore del bene da acquisire, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti, macchinari, attrezzature ecc, il beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m., deve seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione, della trasparenza e della parità di trattamento (ad es. consultazione di tre o cinque operatori, in base all'importo dell'affidamento, e scelta del più conveniente). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e devono essere sempre comprovati da fatture o da altri documenti contabili.

#### 7.1.1.7 Acquisto di materiale usato e di attrezzature di seconda mano

Il costo relativo all'acquisto di attrezzature di seconda mano o di materiale usato è ritenuto ammissibile se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Tali spese sono ammissibili solo per le misure 1.31 "Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori" e 1.44 "Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne".

#### 7.1.1.8 Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, esclusa la spesa connessa al terreno, con l'eccezione dei siti in stato di degrado e per le operazioni finalizzate alla tutela dell'ambiente;
- c) il beneficiario deve presentare una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno.

Si segnala inoltre che, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, il limite della spesa rappresentata dall'acquisto del terreno è pari al 15%.

Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore al 15% fino al limite del 20%, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato, in presenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione sempre come indicato sul punto precedente tramite approvazione della AdG;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

#### 7.1.1.9 Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti è considerata spesa ammissibile se è direttamente connessa all'operazione e presenta le seguenti caratteristiche:

- la presentazione di una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;



- l'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario;
- l'immobile è utilizzato per la destinazione prevista dal progetto e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione, conformemente alle finalità dell'operazione.

#### 7.1.1.10 Locazione finanziaria-leasing

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (*leasing*) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
- i. il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
  - ii. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
  - iii. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
  - iv. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
  - v. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto iv), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
  - vi. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
  - vii. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
- i. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
  - ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
  - iii. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al precedente punto ii, è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;



- iv. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria (lease-back), sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

#### 7.1.1.11 Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali quali: ricerche di mercato, studi, attività divulgative per misure strutturali sono ammissibili solo se funzionali al progetto finanziato.

#### 7.1.1.12 Affitto

Le spese di affitto sono ammissibili a condizione che siano rispettate congiuntamente le tre condizioni seguenti:

- a) siano legate all'operazione,
- b) siano utilizzate direttamente per la realizzazione dell'operazione e, se del caso, siano calcolate sulla base di un equo criterio di ripartizione,
- c) siano giustificate dalle copie delle fatture o documenti di valore probatorio equivalente, accompagnate dalla copia del contratto di affitto.

#### 7.1.1.13 Spese generali

Le spese generali sono stabilite dall'Autorità di gestione in base ad una delle forme di sovvenzione previste dall'art. 67 del Reg (UE) n. 1303/2013.

Le spese sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività nel limite del 12%, qualora, riferite unicamente ad un progetto finanziato, o mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", nel caso in cui fanno riferimento a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato e preventivamente definito dall'Autorità di gestione.

Nell'ambito di dette spese rientrano:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

#### 7.1.1.14 Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, compreso il subappalto, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

#### 7.1.1.15 Aiuti di stato

I pagamenti a norma del titolo V, capo VIII, del regolamento FEAMP concernente le misure della Politica Marittima Integrata (PMI) finanziate in regime di gestione concorrente, nonché, in caso non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE cioè non costituiscano pagamenti a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, i pagamenti a norma del titolo V, capo III, relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura, sono soggetti alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato e, in quanto tali, devono essere valutati nell'ambito dei pertinenti e relativi strumenti.

La domanda di pagamento può includere, a norma dell'articolo 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli anticipi versati al beneficiario qualora ricorrano cumulativamente le tre condizioni:

- gli anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca;
- gli anticipi non sono superiori al 40% dell'importo totale dell'aiuto;
- gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate presentate al massimo entro tre anni dall'anno in cui è versato l'anticipo.

#### 7.1.1.16 Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

- e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP)  
  
Il beneficiario deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.
- g) Contanti: I pagamenti in contanti sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere definite negli avvisi e nei bandi nel rispetto della normativa vigente e saranno utilizzabili dai beneficiari esclusivamente per le operazioni riferite agli stessi bandi e avvisi.

#### 7.1.1.17 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nel regolamento disposizioni comuni e nei regolamenti comunitari inerenti il FEAMP, nonché nei relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del RDC, non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE i costi corrispettivi agli interessi passivi.

In particolare non sono ammissibili le seguenti spese:

- I costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenzioni;
- I deprezzamenti e le passività;
- I costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- Le spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle indicate al par. 7.1.1.14 del presente documento;
- Le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari.

## 8 Ubicazione

Ai sensi dell’art. 70 del Reg UE 1303/2013, sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dal PO FEAMP attuate nel territorio italiano.

In deroga alla regola generale, sono considerate ammissibili al di fuori del territorio italiano ma all’interno dell’Unione le seguenti iniziative:

- progetti di cooperazione transnazionale attuati dai FLAG, compreso il supporto tecnico preparatorio a condizione che i Gruppi dimostrino che si apprestino a realizzare un progetto. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Stato membro e uno o più territori di paesi terzi. I partner di un FLAG nell’ambito

delle attività di cooperazione possono essere, oltre che altri FLAG, i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all'interno o all'esterno dell'Unione.

Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato, inteso a facilitare i progetti di cooperazione. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi;

Tali iniziative sono ammesse dal FEAMP solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'operazione è a vantaggio dell'area del Programma;
- l'AdG, l'AdC, i relativi OI, e l'AdA soddisfano gli obblighi in materia di gestione, controllo e audit (o stipulano accordi con le autorità nell'area in cui l'operazione si svolge);
- l'ammontare del contributo pubblico complessivo non supera il 15% dell'ammontare pubblico della relativa priorità;
- il Comitato di Sorveglianza ha approvato tali tipi di operazioni.

Per operazioni di assistenza tecnica o promozionali, è ammessa l'attuazione fuori del territorio dell'Unione se è rispettata la prima delle suindicate condizioni e se sono rispettati gli obblighi in materia di gestione, controllo e audit dell'operazione stessa.

In deroga a quanto sopra citato, sono ammissibili anche al di fuori del territorio dell'Unione (cfr. art.74 del Regolamento FEAMP) le misure di accompagnamento della PCP, di cui agli articoli 76 e 77 del regolamento FEAMP.

## 9 Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013.

Per "stabilità delle operazioni" si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.

Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

**Deroga.** Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa Internationale Handelsgesellschaft (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

*<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>*

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

#### 1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

#### 2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda;** in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
  - copia del certificato di morte;

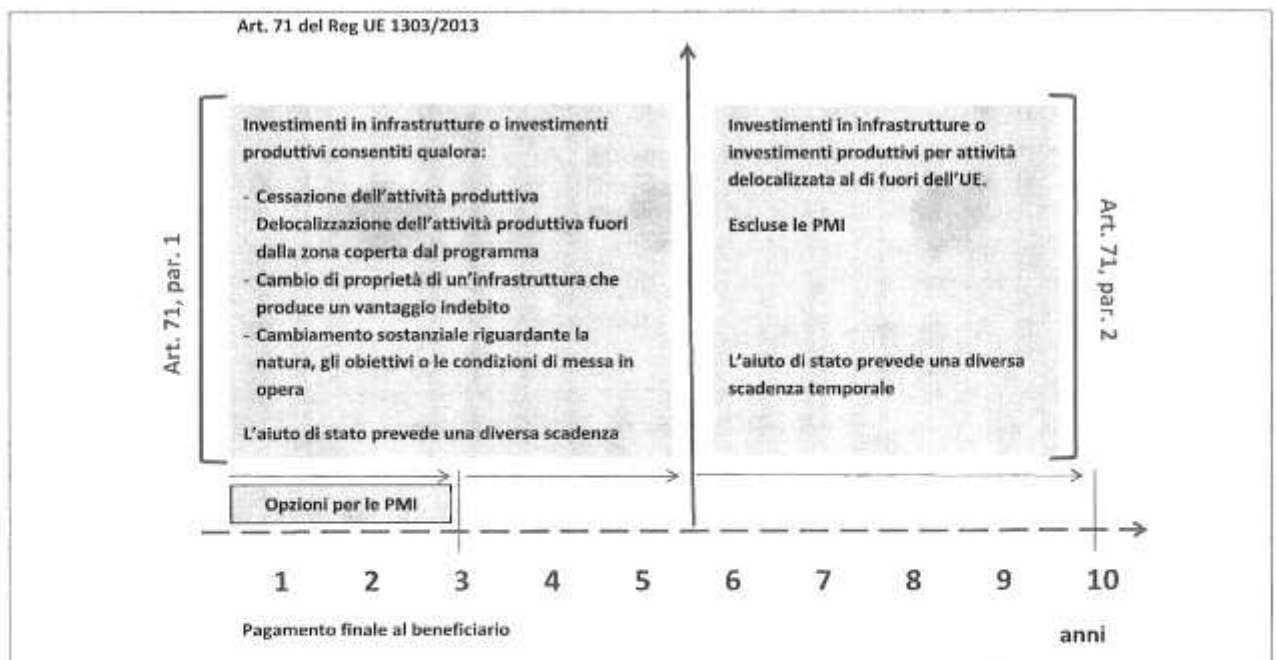


- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
  - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
  - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- per successione anticipata:
- dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
  - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
  - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).
- b) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

### 3. Fallimento ed altre procedure concorsuali.

L'AdG deve procedere al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.



## 10 Intensità dell'aiuto ex art. 95 del Reg. (Ue) n. 508/2014

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, l'intensità massima dell'aiuto pubblico è, di norma, pari al 50% della spesa totale ammissibile.

## PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

Il comma 2 del medesimo articolo prevede una deroga secondo la quale è possibile applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100%, quando:

- a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico;
- b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 67;
- c) l'intervento è connesso al regime di compensazione di cui all'articolo 70;
- d) l'intervento è connesso alla raccolta dati di cui all'articolo 77;
- e) l'intervento è connesso ai premi ai sensi dell'articolo 33 o 34, nonché alle compensazioni ai sensi dell'articolo 54, 55 o 56;
- f) l'intervento è correlato alle misure nell'ambito della PMI di cui all'articolo 80.

Con riferimento alla lett. a), l'art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che per "Ente di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi del punto 9 dell'art. 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest'ultimo annovera tra gli enti di diritto pubblico "le amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti o uno o più di tali organismi di diritto pubblico".

La Commissione Europea, con nota Ares(2016) 2838882 del 17 giugno 2016, ha chiarito che per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;
- b) dotato di personalità giuridica;
- c) sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti regionali o locali, o altri organismi di diritto pubblico;
- d) soggetta al controllo di gestione di questi ultimi;
- e) il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, abbia più della metà dei membri nominati dalle autorità statali, regionali o locali, o da altri organismi di diritto pubblico.

L'Allegato III della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, contiene un elenco non esaustivo degli Organismi di diritto pubblico.

In aggiunta, il comma 3, lett. b) del citato articolo prevede la possibilità di aumentare dal 50% fino al 100% il tasso di cofinanziamento se l'intervento soddisfa uno dei criteri riportati alla lett. a) del medesimo comma 3 (soggetto collettivo - beneficiario collettivo - elementi innovativi, se del caso, a livello locale) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati.

Per la corretta interpretazione dei suddetti criteri, i Servizi Comunitari hanno fornito le definizioni:

In particolare, questi ultimi hanno fornito una nozione di "beneficiario collettivo" in stretta correlazione a quella di "interesse collettivo". Con riferimento al primo, infatti, hanno indicato che il termine va inteso qui con riferimento ad un organismo riconosciuto dall'autorità competente rappresentativo degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholders o del pubblico in generale.

Tuttavia, per poter beneficiare del trattamento preferenziale definito dal presente articolo, le azioni di questo organismo (oltre alle loro caratteristiche innovative) devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi

## PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

membri. Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse devono avere cioè una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell'interesse di tutti, in quanto il beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo da parte dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa, per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'azione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'associazione di pescatori di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornire servizi ai suoi membri si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dai pescatori aumenterebbe il valore delle loro catture e la qualità del pesce per i consumatori).

In ultimo, con riferimento nozione di "elementi innovativi", la Commissione afferma che non vi è una definizione cristallizzata. Comunque sia, si suggerisce di fare riferimento all'art. 26 del Reg (UE) n. 508/2014 ed anche al "Manuale sull'innovazione di Oslo", prodotto dall'OCSE e utilizzato dall'Eurostat. Entrambi i documenti riconducono il concetto di "innovazione" alla realizzazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo nuovo o significativamente migliorato. Ed infatti, l'art. 26 del regolamento sopra richiamato, rubricato "Innovazione", stabilisce testualmente che il FEAMP "può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati". Analogamente, anche secondo "Oslo Manual on Innovation data" l'innovazione si traduce in una realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o significativamente migliorati. Più specificatamente, nel primo caso, si prevede l'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi previsti. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali. L'innovazione di processo, invece, è la realizzazione di un metodo di produzione o di consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò include cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software.

## 11 Conformità ad altre politiche dell'UE

Al fine di sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e dei programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'UE, le spese sono considerate ammissibili se conformi alle regole:

- sulla protezione dell'ambiente;
- sul principio di uguaglianza delle opportunità;
- relative agli appalti pubblici;
- relative agli aiuti di stato;
- relative alla pubblicità;
- in materia di finanze pubbliche (rapporto costi-benefici, giustificazione, utilizzo effettivo e legale dei fondi);
- relative alla selezione dei progetti.

IL DIRIGENTE  
Dott. *Carlo Carraro* *Carlo Carraro*

## 12 Conservazioni dei documenti

L'art. 140 "Disponibilità dei documenti" del RDC, detta la disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Al primo comma del suddetto articolo si stabilisce che *"L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione"*.

Posto il limite temporale dei tre anni, è prevista la facoltà di **deroga all'AdG** che "può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1.000.000 EUR la norma di cui al secondo comma" ovvero il termine di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

IL DIRIGENTE  
Dott.  Cesare Carnesio Caridi

